



S.p.A. AUTOVIE VENETE
DETERMINA A CONTRARRE

comma 2, art. 32, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.

OGGETTO: SERVIZIO DI SVILUPPO, ELABORAZIONE E STESURA DELLA DIAGNOSI ENERGETICA DELLA SPA AUTOVIE VENETE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. 102/14 E S.M.I .

Impegno di spesa n. 3294/19 dd. 24/06/19.

PREMESSO CHE

- a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 102/14, che ha recepito la direttiva europea 2012/27/UE sull'efficienza energetica, è stato introdotto l'obbligo di diagnosi energetica per le grandi imprese e le imprese energivore, inoltre, a seguito dell'emanazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle linee guida in merito alle modalità di effettuazione della diagnosi energetica nasce la necessità di predisporre la diagnosi con i criteri previsti e firmata da un soggetto ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 102/14 (SSE, EGE, auditor energetici) come meglio descritto nella Nota allegata all'IDS . 3294/19 dd. 24/06/19;
- il servizio è necessario al fine di garantire il rispetto del D.Lgs 102/14 e s.m.i.;
- la modalità di acquisizione è l'acquisto;
- il tempo necessario al completamento del servizio è fissato in 120 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dall'affidamento e non oltre il 30/11/2019;
- il servizio rientra nell'ambito di competenza dell'Unità Organizzativa Ambiente della Direzione Tecnica;
- l'importo del servizio di sviluppo, elaborazione e stesura della diagnosi energetica, è posto pari ad Euro 15.000,00 al netto dell'I.V.A.;
- è stato emesso l'Impegno di Spesa n.3294/19 dd. 24/06/19 per un importo di Euro 15.000,00;
- si rende quindi necessario procedere all'affidamento del servizio in oggetto all'operatore economico;

CONSIDERATO CHE

- il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. ing. Enrico Razzini, giusto atto di nomina Atti/1568 dd 17.05.2018;
- il Responsabile Unico del Procedimento, considerata l'urgenza, intende procedere mediante affidamento diretto ai sensi della lettera a), comma 2, art. 36, del D.Lgs. 50/2016 e del comma 4, art. 7, del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018 all'operatore economico ENERGY TEAM S.p.a.. in quanto, attualmente, è l'operatore economico detentore del sistema di monitoraggio delle grandezze elettriche della rete di distribuzione della Società, monitoraggio reso obbligatorio dalle linee guida ENEA del 13.02.2019 (punto 4.1);

- gli elementi essenziali del contratto sono individuati nella nota allegata all'IDS n.3294/19 dd. 24/06/19;
- l'esecuzione del servizio in oggetto non richiede, ai sensi del comma 3-bis, dell'art. 26, del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e, conseguentemente, non sussistono costi della sicurezza

VISTO

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti, ed in particolare gli articoli 32 e 36;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare, dell'art. 26;
- il regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018;
- il regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia di forniture e servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018;

RICORDATO CHE

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16/03/2018, in ragione della delega del 28/06/2016 con atto rep.106494 racc.18363, registrato a Trieste il 05/07/16 n. 5439 serie 1T, il Direttore della Direzione dott. ing. Enrico Razzini svolge i compiti che il D.Lgs. 50/2016 attribuisce alla Stazione Appaltante nei limiti fissati dai regolamenti della Stazione Appaltante;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018, compete alla Stazione Appaltante la determinazione a contrarre;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RICORDATO

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TECNICA

DETERMINA

- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento diretto ai sensi della lettera a), comma 2, art. 36, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione del servizio in oggetto;
- di affidare, ai sensi del comma 4, art. 7, del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia della Società il servizio in oggetto, all'operatore economico ENERGY TEAM S.p.a. per le motivazioni riportate in epigrafe, ritenendo inoltre congruo il prezzo offerto con preventivo (prot. E/26708 dd. 24/06/2019) in confronto al servizio di redazione della diagnosi energetica svolto nel 2015;
- di determinare in euro 15.000,00 IVA esclusa l'importo dell'affidamento;
- il tempo massimo per l'ultimazione del servizio in 120 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dall'affidamento e non oltre il 30/11/2019;
- di confermare, quali elementi essenziali del contratto, quelli individuati nella Nota allegata all'IDS 3294/19 dd. 24/06/19, costituenti parte integrante del presente provvedimento;
- di fissare la penale per ogni giorno di ritardo nel completamento della prestazione secondo

quanto previsto nella Nota allegata all'IDS 3294/19 dd. 24/06/19;

- di pubblicare, ai sensi del comma 1, art. 29, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. gli atti relativi alla procedura di affidamento, sul profilo della Società, a cura dell'Unità Organizzativa "Procedure negoziate sotto soglia" della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi;
- di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto positivo processamento dell'I.d.S. n. 3294/19 dd. 24/06/19 da parte della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo.

*IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TECNICA
E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO*

dott. Ing. Enrico Razzini

a



Palmanova, 24/06/2019

OPE/AB/10 